

L'ACCRESIMENTO NELLA DOTTRINA  
E NELLA GIURISPRUDENZA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI ALL'AUTORE

**Roberto Battista**

**L'ACCRESIMENTO NELLA DOTTRINA E NELLA  
GIURISPRUDENZA**



*Non omnia possumus omnes.....*



## INDICE

L'ACCRESIMENTO: FONDAMENTO E FUNZIONE	PAG. 9
L'ACCRESIMENTO NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:	
PRESUPPOSTI	PAG. 14
FATTI IMPEDITIVI DELL'ACCRESIMENTO	PAG. 21
EFFETTI DELL'ACCRESIMENTO	PAG. 23
MANCANZA DELL'ACCRESIMENTO	PAG. 32
L'ACCRESIMENTO NEI LEGATI	PAG. 33
L'ACCRESIMENTO NEI LEGATI:	
IN PARTICOLARE IL LEGATO DI USUFRUTTO	PAG. 41
L'ACCRESIMENTO NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME	PAG. 48
L'ACCRESIMENTO NELLA SUCCESSIONE NECESSARIA	PAG. 52
L'ACCRESIMENTO VOLONTARIO E LA SOSTITUZIONE	PAG. 71
L'ACCRESIMENTO NEGLI ATTI INTER VIVOS	PAG. 84
L'ACCRESIMENTO NELLE DONAZIONI	PAG. 86
L'ACCRESIMENTO NELLA RENDITA VITALIZIA	PAG. 94
L'ACCRESIMENTO NEI CONSORZI	PAG. 96
IL PATTO TONTINARIO	PAG. 99
LE CLAUSOLE DI ACCRESIMENTO IN AMBITO SOCIETARIO	PAG. 107
L'ACCRESIMENTO NEGLI ATTI A TITOLO ONEROSO	PAG. 112
BIBLIOGRAFIA	





## L'ACCRESIMENTO: FONDAMENTO E FUNZIONE

L'accrescimento (*ius non decrescendi*) disciplinato dall'articolo 674 del codice civile è quel fenomeno giuridico che, muovendo da una situazione di contitolarità in capo a due o più soggetti riferita ad una successione ereditaria, al verificarsi di determinati eventi, produce l'espansione dell'originario diritto in favore degli accettanti in misura corrispondente alle quote o alla quota degli altri chiamati che non possono o che non vogliono accettare.<sup>1</sup>

Più in generale esso è individuato come il diritto vantato da ciascuno degli eredi di conseguire la quota altrui rimasta vacante.

Inizialmente è opportuno precisare che l'istituto trova applicazione in diversi settori del diritto privato tanto che tale circostanza ha indotto parte della dottrina a condurre un'indagine finalizzata alla costruzione di una categoria generale che abbracci le varie figure di diritto di accrescimento. Posto ciò, è bene precisare da subito che la principale applicazione dell'istituto in esame, nonché la sua fondamentale fonte normativa, si trova nella sezione IV, titolo III, libro secondo del nostro codice civile e precisamente agli articoli 674 e seguenti.

Ma non sono solo queste le fonti normative di riferimento in quanto l'istituto trova sede anche in altri settori del nostro codice civile alcuni individuati nell'ambito *mortis causa* (art.522 e 523) ed altri negli atti *inter vivos* (artt.773, 1874 e 2609).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Capozzi G., *Successioni e Donazioni*, II, Milano 1982, p. 519 e ss.

<sup>2</sup> L'istituto dell'accrescimento era già regolato nel codice civile del 1865 agli articoli 879 e ss. ed era stato mantenuto nel progetto preliminare al nuovo codice civile dalla Commissione reale; esso tuttavia nel progetto definitivo al codice civile era stato soppresso. La decisione di eliminare l'istituto *de quo* nasceva dalla visione critica del fondamento dell'accrescimento ovvero un'artificiosa presunzione di volontà del testatore. Tuttavia la prospettata soppressione fece sorgere una tale vivacità di critiche che l'accrescimento fu reintrodotta nel codice civile con la giu-

Proprio il riferimento alla figura giuridica dell'accrescimento in tale pluralità di fonti, alcune nell'ambito degli atti tra vivi, altre nell'ambito dei negozi *mortis causa*, ha indotto coloro i quali si sono occupati del fenomeno a conclusioni contrastanti. Infatti, secondo un primo modo di argomentare<sup>3</sup>, la diversità delle fonti sarebbe chiaro indice di eterogeneità del fenomeno, tale da non poter sussumere le diverse fattispecie in un'unica categoria. Questa opinione non è condivisa da quanti<sup>4</sup> osservano che proprio la *vacatio* di disciplina in settori diversi da quello successorio renderebbe legittima l'interpretazione in via analogica delle norme dettate in sede di negozi *mortis causa*, consentendone l'applicabilità anche agli atti tra vivi.

Il fondamento giuridico dell'accrescimento, così come previsto in materia successoria, è tradizionalmente individuato nella presunta volontà del *de cuius* (*teoria soggettiva*).

I sostenitori di tale teoria<sup>5</sup> pongono a fondamento dell'istituto la volontà del soggetto disponente, presumendo - in capo a quest'ultimo - l'intento di beneficiare quel determinato gruppo di chiamati destinatari dell'attribuzione. Dunque l'effetto di accrescere la porzione degli altri chiamati facenti parte di quel particolare gruppo, al ricorrere di

---

stificazione che il suo fondamento poggiava oltre che su di una presunta volontà del testatore anche su ragioni di carattere economico in quanto per il tramite di esso è possibile utilmente impedire il frazionamento della proprietà.

Nell'attuale codice civile tuttavia l'istituto dell'accrescimento non ha assunto i tratti voluti nel progetto preliminare al codice civile ove veniva ammesso tanto in caso di vocazione congiuntiva senza determinazione di parti quanto in caso di determinazione di parti sia uguali che disuguali.

<sup>3</sup> Scognamiglio R., *Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi*, Milano, 1951, p. 10

<sup>4</sup> Gazzarra G., Voce *Accrescimento (diritto civile)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 328

<sup>5</sup> In particolare Robbe U., *Accrescimento in Nss. D.I.*, I, 1, Torino, 1957; Brunetti C., *Diritto d'accrescimento fra coeredi e distribuzione di parti ereditarie*, in *Scritti giuridici vari*, II, Torino, 1915, 176; Polacco V., *Delle Successioni*, I, S.E.L. "Athenaeum" 1937, 378; Gangi C., Voce *Accrescimento (Diritto di)* in *Nuovo Dig.It.*, Torino, 91

determinati presupposti, sarebbe conseguenza della volontà seppur non manifestata espressamente dal *de cuius*. Infatti se questi ha stabilito che il suo patrimonio debba essere diviso in parti uguali tra un certo numero di soggetti è perché intende beneficiare allo stesso modo tutti gli aventi causa e si presume, al riguardo, che se avesse saputo che uno od alcuno di essi non sarebbe addivenuto alla successione, avrebbe comunque ripartito il patrimonio tra i superstiti.

A conferma di questa affermazione vi sarebbe anche il testo dell'articolo 674 del codice civile ove al comma terzo si precisa che l'accrescimento non ha luogo in ipotesi di diversa volontà manifesta del testatore<sup>6</sup>. Si tratta di una presunzione *iuris tantum* la quale potrà essere smentita solo dalla differente manifestazione di volontà contenuta nel negozio testamentario.

Parallelamente all'appena descritta teoria soggettiva si pone l'opinione di quegli autori i quali - diversamente argomentando - ritengono il ricorso alla volontà presunta del *de cuius* una finzione, costituendo essa un refuso delle teorie che consideravano la volontà come necessario fondamento dei mutamenti riguardanti la sfera patrimoniale dei soggetti<sup>7</sup>.

Il diverso punto di partenza che sminuisce il valore del principio volontaristico costituisce la base della c.d. teoria oggettiva, contrapposta a quella precedentemente illustrata e portata innanzi da quanti<sup>8</sup> affermano che il fondamento dell'accrescimento si troverebbe nella c.d. vocazione solidale (*res singula in solidum relicta*).

La solidarietà nella vocazione di più soggetti al medesimo oggetto e la

---

<sup>6</sup> Capozzi G., *op cit.*, p.519

<sup>7</sup> Patti S., in *Giur.Sist. di Diritto Civile e Commerciale fondata da W. Bigliani*, Torino anno 1983, pag. 301

<sup>8</sup> Cariota-Ferrara L., *Successioni per causa di morte*, I, 2, Napoli, 1962, pag. 99

c.d. *vis expansiva* della quota<sup>9</sup> costituirebbero pertanto il fondamento dell'istituto, mentre la volontà del *de cuius* sarebbe solo uno strumento di deroga all'effetto posto dalla legge.

In breve l'effetto espansivo sarebbe collegato al venir meno di uno dei chiamati<sup>10</sup> che portando una diminuzione nella compressione del diritto destinato al gruppo, produrrebbe la naturale espansione pro quota in capo agli altri. Si avrebbe allora una comunione nella quale il diritto appartiene al gruppo unitariamente considerato ed a ciascuno in quanto facente parte del gruppo stesso.

Ognuno dei chiamati, secondo quanto chiarito, sarebbe così potenzialmente destinatario dell'intero diritto, ma esso viene ad essere compresso dalla presenza degli altri contitolari al venir meno dei quali assumerebbe la sua iniziale estensione accrescendosi in capo ai superstiti

Tale teoria trova il proprio sostentamento nell'automaticità e irrinunciabilità dell'acquisto e nella retroattività degli effetti.

Naturale conseguenza di tale modo di argomentare è “che l'accrescimento, concorrendone gli estremi, opera *ex tunc*, ossia a far tempo dall'apertura della successione, e quindi fin da tale momento determina la devoluzione agli altri coeredi della quota che sarebbe spettata a chi non ha potuto o voluto accettare l'eredità, l'accrescimento stesso opera anche a favore del coerede che sia poi deceduto, ancorché al tempo della sua morte non si fosse acquisita la certezza che l'altro coerede non avrebbe più potuto accettare”

*(Cassazione 1 agosto 1958 nr.2844)*

Da ultimo volendo esaminare la funzione dell'istituto essa è stata rav-

---

<sup>9</sup> Vaccaro Delogu R., *il diritto di accrescimento nel nuovo codice*, in *Rass.giudiz.*,1939, p. 169 e ss; Venezian G., *Dell'Usufrutto*,I, Torino, 1931, p. 423

<sup>10</sup> Gazzarra G., *op.cit.*, p. 321